

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNINI, ZUGNO, DE MARZI, ALESSANDRINI, CUZARI, SCARDACCIONE, FERRARI Francesco e MORLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1968

Provvedimenti per favorire l'impiego di capitali di esercizio in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il Titolo III della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde 2°), reca « provvedimenti per favorire l'impiego di capitali di esercizio ».

In particolare, l'articolo 11 dispone la concessione di prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati, e di cooperative agricole per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, cioè per i « prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti ». L'esperienza acquisita in questa prima fase di applicazione del Piano verde 2° ha tuttavia rivelato la insufficienza dei fondi stanziati (5.500 milioni nei primi due esercizi 1966 e 1967 e 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970). Numerose domande sono rimaste a tutt'oggi insoddisfatte; ed è da prevedere che lo stesso inconveniente si verificherà nei prossimi esercizi, dato il ritmo delle richieste che vanno affluendo agli Ispettorati agrari e agli istituti di credito autorizzati.

Ad aggravare la situazione determinata — come si è detto — dalla insufficienza dei fon-

di per le provvidenze di cui all'articolo 11 del Piano verde 2°, incide anche la tendenza ad attingere dagli stanziamenti che dovrebbero essere destinati, in prevalenza, alle esigenze della conduzione aziendale, i mezzi per la politica di mercato: come si è verificato con l'articolo 7 della legge 27 luglio 1967, n. 622, sulla « organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli » che ha disposto debbano, appunto, prelevarsi dall'articolo 11 del secondo Piano verde i fondi per concorso statale negli interessi dei prestiti concessi ai produttori agricoli per operazioni destinate a decongestionare l'offerta, quando il prezzo risulti inferiore al limite fissato, come consentito dal Regolamento CEE del 4 aprile 1962, n. 23/62. Per effetto di questa operazione, le disponibilità dell'articolo 11 si sono contratte di 1 miliardo e 800 milioni.

Non vi ha dubbio che l'impresa agricola, per accedere ai moderni ritrovati della tecnica, deve poter disporre di un sempre più cospicuo apporto di capitali di esercizio dall'esterno, ben modeste essendo, com'è noto, le possibilità di autofinanziamento. E da questa constatazione discende anche la necessità di alimentare con nuovi stanziamenti la pre-

visione di spesa destinata ai crediti di conduzione della menzionata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Sempre nel campo dei capitali di esercizio assume rilievo la meccanizzazione agricola. La trasformazione, operata con l'articolo 12 della più volte menzionata legge 27 ottobre 1966, n. 910, del « fondo di rotazione » di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, in « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » ha dilatato sensibilmente le possibilità d'intervento nello specifico settore. Il tasso d'interesse è stato ridotto dal 3 per cento al 2 per cento; e l'importo del prestito quinquennale, quando i beneficiari siano coltivatori diretti, è stato portato dal 75 per cento fino al 90 per cento della spesa ammissibile. Nuove e confortanti prospettive si aprono dunque alla meccanizzazione delle aziende, anche in rapporto alla sempre più accentuata esigenza di colmare con la macchina i vuoti lasciati dall'esodo agricolo, onde evitare che questo determini dannosi fenomeni di involuzione.

Ma, nel constatare la congruità dei fondi disponibili per la concessione di prestiti per la meccanizzazione (l'accesso ai quali è, peraltro, reso talvolta difficile da ritardi, nonché dalla richiesta di garanzie sussidiarie da parte degli istituti di credito, anche se questi fruiscono già, *ope legis*, della garanzia del « fondo interbancario », portata dall'articolo 56 della stessa legge n. 910 sino al 100 per cento della eventuale perdita), occorre aggiungere subito che le richieste dei coltivatori diretti si svolgono di preferenza, anche per l'acquisto di macchine, verso i *contributi in capitale* ai quali la legge destina stanziamenti del tutto insufficienti. È questa una lacuna grave che occorre colmare con tutta urgenza, con riferimento, almeno, ai tre ultimi esercizi del secondo Piano verde.

Nel quadro dei provvedimenti volti a favorire l'impiego dei capitali d'esercizio, e con riferimento alle disposizioni del Titolo III della legge 27 ottobre 1966, n. 910, vi è infine da constatare la necessità di più larghi interventi per lo sviluppo della zootecnia. Nell'attuale fase di sviluppo dell'economia agricola la zootecnia attraversa purtroppo un periodo di crisi particolarmente acuta nel settore carneo che ci trova fortemente tribu-

tari dei mercati esteri. Per l'incremento carneo l'articolo 13 del Piano verde 2° fa esplicito riferimento allo speciale « fondo di rotazione », istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, per la concessione di prestiti quinquennali. Il tasso d'interesse viene fissato nella misura del 2 per cento e il « fondo » alimentato con l'apporto di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 14 miliardi annui nel 1968, 1969 e 1970.

L'utilità di maggiori sforzi non ha bisogno di molti commenti. Sono da tenere presenti, in particolare, le necessità degli allevatori che ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono obbligati ad abbattere i capi di bestiame affetti da tubercolosi e brucellosi. È ad essi (specie ai piccoli allevatori, che costituiscono la grande maggioranza) che bisogna andare incontro perchè possano colmare i vuoti determinati dall'adempimento delle prescrizioni sulla bonifica sanitaria; e la forma del credito agevolato sembra la più adatta e anche la meno onerosa per lo Stato.

Da quanto premesso si evince la necessità di integrare con nuovi apporti la previsione di spesa indicata per gli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970 alle lettere i), k) ed l) dell'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione delle provvidenze concernenti rispettivamente gli articoli 11, 12 e 13 della legge stessa. A queste integrazioni — per i tre esercizi dal 1968 al 1970 — intende provvedere la presente proposta di legge, in misura di 6 miliardi all'anno per il concorso dello Stato nei prestiti di conduzione; 10 miliardi all'anno per la concessione di contributi in capitale in favore di coltivatori diretti, coloni e mezzadri che intendano acquistare macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore a 1 milione; 15 miliardi all'anno ad integrazione ulteriore del fondo di rotazione carneo di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777.

È l'esperienza acquisita in questa fase di applicazione del Piano verde 2° a suggerire l'urgenza di un provvedimento integrativo della spesa prevista negli indicati settori; e si ha pertanto fiducia che il Senato della Repubblica non mancherà di accogliere, con la sollecitudine necessaria, il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la concessione di prestiti di conduzione in favore di coltivatori diretti ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la autorizzazione di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970 di cui alla lettera *i*) dell'articolo 45 della menzionata legge è integrata di altri 6.000 milioni per ciascun esercizio.

Art. 2.

Per la concessione di contributi in capitale nell'acquisto di macchine operatrici e attrezzature meccaniche non superiori ad 1 milione di lire in favore di coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi del sesto comma dell'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *k*) articolo 45 della menzionata legge è integrata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, di altri 10.000 milioni per ciascun esercizio.

Art. 3.

Ad integrazione del fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, già integrato con gli stanziamenti di cui alla lettera *l*) dell'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è disposto un ulteriore stanziamento di 15.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, da destinare in particolare ai coltivatori diretti per la sostituzione di bestiame abbattuto ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che reca modificazioni alla legge 9 giugno 1964, numero 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli per l'esercizio finanziario 1968 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio. Agli oneri derivanti per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 si provvede con autorizzazioni di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.